

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

L'anno duemilasette addì

TRA

- Il Comune di Lomagna con sede in Lomagna in Via F.lli Kennedy n.20, Cod. Fisc. 00504810136 rappresentato dall'Ing. Castelli Gianfranco, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 10 del 23.3.2005, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Osnago con sede in Osnago in Viale Rimembranze n.3, Cod. Fisc. 00556800134, rappresentato dal Dott. Strina Paolo, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 13 del 4.3.2005, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che le Amministrazioni Comunali di Lomagna e Osnago, si sono più volte confrontate sul tema attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei servizi comunali;
- che tra i Comuni partecipanti alla presente iniziativa sono già state avviate esperienze di cooperazione e collaborazione sia pure limitate ad alcuni settori;
- che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
- che, in materia, è intervenuta la normativa della l.r. 4/2003, con il particolare riferimento dell'art.23;
- che le Amministrazioni Comunali di Lomagna e Osnago hanno raggiunto un'intesa per la gestione in convenzione del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell'ambito dei loro rispettivi territori;
- che in data 30 marzo 2005 tra i due Comuni è stata stipulata una Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Locale di durata triennale;
- che tale Convenzione ha determinato un apprezzabile miglioramento del servizio nel territorio dei due Comuni e l'esperienza svolta consente di prefigurare un ulteriore potenziamento del servizio stesso, una sua più forte integrazione, e la gestione in forma associata di nuove funzioni e servizi ad esso connesse;
- che i due Comuni stanno lavorando ad un complessivo rafforzamento delle occasioni di cooperazione e gestione associata, con particolare riferimento, in questa fase, ai Servizi tecnici territoriali, che presentano interessanti profili di possibili sinergie con un riorganizzato servizio di Polizia Locale;
- che si rende quindi opportuno rinnovare, conformando le intese alle nuove esigenze, la Convenzione in essere tra i due Comuni

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto della convenzione

I Comuni di Lomagna e Osnago costituiscono un ufficio unico intercomunale per la gestione in convenzione del servizio di polizia locale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

La gestione convenzionata anzidetta assume la denominazione di SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE.

La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Osnago al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di Comune capofila.

Articolo 2
Contenuto della convenzione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

A tali fini l'ufficio associato provvede ad assicurare, sul territorio di entrambi i Comuni, l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelli di cui alla legge regionale 4/2003

L'ufficio associato provvede anche, con personale dedicato, alle attività amministrative di supporto e direttamente connesse al servizio ed a quelle di messo notificatore previo decreto di individuazione del personale ad opera di entrambi i Sindaci.

I Comuni perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di polizia locale. A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- alla adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione del codice della strada;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la materia sono versati alla Tesoreria del Comune competente, con le modalità in vigore presso l'Ente di appartenenza.

Articolo 3
Obblighi degli enti e organizzazione del servizio

I Comuni si obbligano reciprocamente a garantire il personale necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, nel modo seguente e secondo il quadro organico allegato:

- Comune di Osnago n. 4 addetti, di cui tre agenti ed un amministrativo con funzioni anche di messo notificatore
- Comune di Lomagna n. 2 addetti agenti

Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione del servizio, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dalla Conferenza permanente dei Sindaci e, se e per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme di legge dai singoli Comuni.

Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario, la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato sulla base delle funzioni individuate nel piano esecutivo di gestione appositamente costituito. L'attribuzione della responsabilità di gestione viene attribuita dal Sindaco del Comune capo fila in accordo con il Sindaco del Comune convenzionato. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Al Responsabile del servizio sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione del servizio.

I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere al coordinamento ed alla uniformità dei criteri adottati, onde evitare disparità di trattamento.

Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Osnago, ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite proprio personale, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Rispetto alla disciplina di cui alla legge 626/94 il servizio si intenderà come facente capo al Comune capofila.

Articolo 4 *Aspetti finanziari della gestione*

I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura), per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti tra i Comuni:

- per l'80 % in base alla popolazione rispettivamente residente (al 31.12 dell'anno precedente)
- per il restante 20% in base alle rispettive dimensioni territoriali

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio associato è affidata al Comune capo fila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, imputandone i costi alla gestione associata. Allo stesso Comune capofila sono affidati in comodato d'uso tutti i mezzi, veicoli, arredi, ecc., destinati al servizio e di proprietà del Comune di Lomagna.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Osnago, ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.

Compete al Comune di Osnago, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone l'altro Comune.

Il Comune convenzionato dovrà provvedere bimestralmente al versamento della quota di sua competenza.

Le entrate derivanti dall'attività sanzionatoria sono in ogni caso attribuite ai Comuni in cui la sanzione viene elevata. A tal fine spetterà al Responsabile del Servizio di Polizia locale convenzionato adottare le opportune modalità operative atte a garantire tale risultato.

All'ufficio associato sarà assegnato un fondo per le spese di funzionamento (corrispondenza, abbonamenti, ecc.), da rendicontare.

Articolo 5

Forme di consultazione e conferenza di servizi

I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza di servizi permanente dei Sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, presieduta dal Sindaco di Lomagna.

La conferenza si riunirà in sedute ordinarie mensili; il presidente di turno può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.

Sarà compito della conferenza stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità sulla base delle indicazioni del responsabile dell'ufficio stesso.

La conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare, congiuntamente alle unità del personale interessate, almeno due volte all'anno, l'andamento dell'ufficio.

Nell'ambito della conferenza di servizi dovrà essere realizzata adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all'interno della seduta ordinaria.

Alla Conferenza permanente dei Sindaci potranno far capo anche gli altri servizi e funzioni che i due Comuni eventualmente gestiscano in forma associata tra loro.

Articolo 6

Ausilio del Segretario comunale

I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

Articolo 7

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è stabilita in tre anni.

Ciascun Comune aderente avrà il diritto di recedere durante il periodo di durata della presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico e con preavviso entro il mese di settembre di ciascun anno, oppure il recesso si potrà avere per mutuo consenso.

Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

In caso di recesso da parte di un Comune sarà corrisposta una penale pari alle annualità restanti, quantificate nella misura prevista a carico del Comune recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione.

Articolo 8

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 9

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Articolo 10
Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente articolo 4.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Osnago *Dott. Paolo Strina*

Il Sindaco del Comune di Lomagna *Ing. Gianfranco Castelli*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approva il contenuto dell'art. 7 relativo alla penale prevista nel caso di recesso di uno dei Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione.

Il Sindaco del Comune di Osnago *Dott. Paolo Strina*

Il Sindaco del Comune di Lomagna *Ing. Gianfranco Castelli*